Il conguaglio fiscale di fine anno

Gentile Cliente,

dopo anni durante i quali non ci sono state particolari novità, il 2020 è stato portatore di numerosi cambiamenti a livello fiscale e contributivo, che inevitabilmente dovranno essere considerati in sede di conguaglio nella busta paga di dicembre.

Analizziamo di seguito nello specifico cos'è il conguaglio di fine anno, con una particolare attenzione per quei contribuenti che hanno affrontato, a seguito dell'emergenza Covid-19, un periodo di Cassa Integrazione.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Premessa **2**

Il conguaglio di fine anno: cos'è? 2

La certificazione unica 2021 3

Il modello 730 4

Cosa posso inserire nel modello 730? 5

Le risultanze del modello 730 5

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Premessa

Dicembre è il mese dei conguagli per il datore di lavoro. Infatti lo stesso, in qualità di sostituto d'imposta, è chiamato ogni anno ad effettuare il conguaglio sia fiscale che contributivo delle retribuzioni erogate ai propri lavoratori subordinati.

Quest'anno, si rende necessaria una maggiore analisi alla luce della riduzione delle retribuzioni, operata a seguito del ricorso alla CIG Covid-19, ordinaria o in deroga.

Durante l'anno 2020 infatti, molti contribuenti hanno affrontato, a seguito dell'emergenza epidemiologica, un periodo di Cassa Integrazione.

Il conguaglio di fine anno: cos'è?

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è chiamato annualmente ad effettuare, nel mese di dicembre, un adempimento riepilogativo al fine di determinare in maniera corretta le trattenute fiscali e contributive calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato: tale operazione è denominata appunto **conguaglio di fine anno**.

Si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori e dai pensionati sulla base del reddito percepito nell'anno, la cui misura diviene certa a conclusione dell'anno d'imposta, quindi nel mese di dicembre. Ad essere sottoposti a conguaglio sono i contributi (Inps o altro ente previdenziale) e le imposte (Irpef, addizionale regionale comunale) sia a carico del lavoratore che dell'azienda stessa.

Questa operazione di fine anno di fatto corregge ed adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia come imposte che come contributi a carico del lavoratore e deve essere completata con le competenze del mese di dicembre o, al più tardi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

OSSERVA - L'emergenza coronavirus e la conseguente crisi economica che ne è scaturita sono fattori che non devono essere trascurati ai fini delle operazioni di conguaglio per l'anno 2020: è prevedibile che i lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali, che hanno

PS Studio Associato
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)
P. IVA: 03482920547
https://www.psstudioassociato.it

affrontato un periodo di Cassa Integrazione, andranno incontro ad una **rideterminazione delle trattenute Irpef**.

Per questa categoria di lavoratori infatti, il conguaglio non sarà definitivo ma parziale, in quanto viene a mancare la parte di reddito erogata dall'INPS, che sarà individuabile attraverso la **Certificazione Unica 2021**.

La certificazione unica 2021

L'indennità di cassa integrazione è stata erogata in due modalità:

- direttamente dal datore di lavoro in busta paga;
- dall'Inps o dagli Enti Bilaterali con bonifico separato.

Nel secondo caso l'indennità sarà certificata attraverso una **C.U. (Certificazione Unica)** separata rispetto a quella rilasciata dal Datore di lavoro.

La Certificazione Unica sarà quindi emessa dall'INPS e indicherà la parte di reddito percepita quale cassa integrazione.

La C.U. è reperibile attraverso le seguenti modalità:

- il servizio online sul sito dell'INPS, accedendo con le proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) al seguente link:
  - https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b52895%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2656

RICORDA - dal 1° ottobre 2020 è iniziata la fase transitoria di dismissione del PIN INPS: in tale fase l'Istituto non rilascia più nuovi PIN in caso di nuova iscrizione, ma sarà necessario accedere attraverso le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) , che possono essere richieste secondo le modalità descritte a questo link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

PS Studio Associato
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)
P. IVA: 03482920547
https://www.psstudioassociato.it

- il servizio di richiesta della CU in formato elettronico all'indirizzo **richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it** per i soggetti titolari di PEC;
- a decorrere dal 30 marzo 2020 il servizio di richiesta di spedizione al proprio domicilio della CU all'indirizzo **richiestacertificazioneunica@inps.it** per i soggetti titolari di mail ordinaria;
- il numero verde 800 434 320, sia da rete fissa che mobile, servizio con risponditore automatico, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;
- il Contact center INPS al numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile, servizio con operatore, per richiedere la Certificazione Unica che sarà inviata al domicilio di residenza;
- rivolgendosi a CAF, patronati e intermediari abilitati.

In definitiva, il lavoratore si troverà ad avere due C.U., che comporta di conseguenza **l'obbligo** di presentazione del **modello 730** per effettuare correttamente il conguaglio di quanto percepito.

Il modello 730

Il Modello 730 è il modulo di dichiarazione utilizzato da **lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, contribuenti che percepiscono ulteriori indennità di reddito quali la Naspi, la cassa integrazione ecc**. e che hanno soprattutto spese detraibili o deducibili, anche in mancanza di un sostituto d'imposta nell'anno di presentazione della dichiarazione.

INFORMA - Il termine per la presentazione del mod. 730 è fissato **ad oggi alla data del 30 settembre**.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

PS Studio Associato
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)
P. IVA: 03482920547
https://www.psstudioassociato.it

- direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate attraverso il modello **730 precompilato**; (tale operazione deve essere effettuata attraverso credenziali **SPID** o con altre modalità quali **Fisconline** (Pin e Password Agenzia Entrate), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o PIN "dispositivo" **dell'INPS;**
- attraverso il proprio Sostituto d'imposta;
- rivolgendosi ad un CAF, Patronato o ad un professionista abilitato.

Cosa posso inserire nel modello 730?

Nel modello 730, oltre alla mia Certificazione Unica, o per i casi sopra esposti alla presenza di più certificazioni uniche, ci sono altre **tipologie di spese da indicare da poter detrarre e dedurre**.

In linea generale sono, ad esempio:

- le spese sanitarie;
- i mutui per l'acquisto della prima casa;
- le detrazioni per spese di istruzione;
- spese sostenute per canoni di locazione;
- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- spese di ristrutturazione e risparmio energetico;
- assicurazioni sulla vita, copertura rischio morte, invalidità …
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- erogazioni liberali.

Le risultanze del modello 730

Quindi, una volta compilato il modello 730, conosceremo in definitiva il risultato contabile che potrà generare un debito che dovremo pagare o un eventuale credito che riceveremo a rimborso.

PS Studio Associato
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)
P. IVA: 03482920547
https://www.psstudioassociato.it

In caso di debito →

se dal calcolo delle imposte della dichiarazione dei redditi emerge un **debito**, ovvero una somma da pagare, la stessa verrà trattenuta direttamente dal sostituto d'imposta in busta paga.
Se invece verrà presentato il Modello 730 **senza sostituto**, si dovrà provvedere al pagamento del debito in maniera autonoma, mediante addebito sul conto corrente o versamento con il modello F24.

RICORDA - Nel caso del 730 precompilato, si ha anche la possibilità di eseguire il pagamento direttamente online.

NOTA BENE - In assenza di sostituto d'imposta il rimborso è eseguito direttamente dall'Agenzia delle Entrate: fornendo all'Agenzia le coordinate del conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto.
Tenendo presente che la scadenza è fissata al 30/09 i rimborsi senza sostituto saranno effettuati dall'Agenzia delle Entrate in linea di massima **entro la fine dell'anno**.

OSSERVA - Per il modello **730/2020**, è stata data la possibilità di presentare la dichiarazione senza sostituto anche ai dipendenti che si trovano in presenza del datore di lavoro tenuto ad eseguire il conguaglio. **(possibilità che dovrà essere confermata per l'anno 2021).**

Tale possibilità è data per far fronte alla **difficoltà economica** in cui si trovano le aziende italiane. Infatti, a seguito della grave emergenza epidemiologica vissuta finora, moltissimi **sostituti** si potrebbero trovare in **carenza di liquidità** e molti **contribuenti** in presenza di **incapienza d'imposta**. Non sarebbe quindi possibile adempiere alle operazioni di conguaglio derivanti dalla presentazione del 730 da parte dei propri dipendenti.

PS Studio Associato
Via Francesca Morvillo 41 06049 Spoleto (PG)
(Tel e fax. 0743/671907- cell. 320/6863528; 328/3178331)
P. IVA: 03482920547
https://www.psstudioassociato.it